



# **COMUNE DI MISINTO**

*Provincia di Milano*

**Piazza Pietro Mosca n.9 - 20020 MISINTO**

☎ 02.96721010 - Fax 02.96328437 C.F. 03613110158 - P.IVA 00758690960

## **REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE**

### **TITOLO I ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO**

#### **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione ed esercizio delle funzioni dell'ufficio del Difensore civico del Comune di Misinto, secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 8.6.1990, n. 142 ed in conformità agli artt. 16 e 17 dello Statuto.

#### **ART. 2 - ELEZIONE**

Il Sindaco entro 10 giorni dalla cessazione dalla carica del precedente Difensore civico o entro 90 giorni dalla propria elezione, provvede alla comunicazione ai Capigruppo consiliari sulla nomina da effettuarsi.

2. Negli stessi termini il Sindaco rivolge analoga comunicazione di cui al comma 1, a Enti, associazioni, Istituti di partecipazione popolare, nonché a tutti i cittadini mediante avviso pubblico, al fine di far pervenire dalla società civile proposte ed indicazioni di candidature.

3. Entro il termine perentorio di dieci giorni da tale comunicazione i soggetti indicati nel comma precedente possono far pervenire al Sindaco le proposte di candidatura, alle quali si aggiungono quelle congiuntamente espresse dal Sindaco stesso e dalla Giunta.

4. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:

- incarico per il quale viene avanzata la proposta;
- dati anagrafici completi e residenza del candidato;
- titolo di studio;
- curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente allo specifico incarico;
- elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte al momento della presentazione della proposta.

Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.

5. Scaduto il termine per la presentazione delle proposte, il Sindaco costituisce e convoca una commissione composta dai Capigruppo consiliari e dal Segretario comunale, oltre che dal Sindaco stesso con funzioni di Presidente. La Commissione esamina le documentazioni relative alle

candidature ed esprime parere circa la loro regolarità sostanziale e la sussistenza dei requisiti generali dei candidati, rispetto all'incarico per il quale gli stessi vengono proposti.

6. Il parere di corrispondenza dei requisiti espresso dalla Commissione non è vincolante per il Consiglio. Il parere negativo fondato sull'accertata non corrispondenza al vero dei dati contenuti nel curriculum o sull'esistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, è vincolante.

7. La Commissione si pronuncia entro otto giorni dal ricevimento degli atti.

8. Il Consiglio Comunale deve essere convocato entro i SETTE giorni successivi, con iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza ordinaria la nomina del difensore civico.

Le candidature presentate, la documentazione allegata ed il parere della Commissione sono depositati insieme con gli schemi dei provvedimenti deliberativi di nomina da adottare.

L'elenco dei candidati, con i pareri espressi dalla Commissione, è comunicato dal Sindaco ai Consiglieri al momento della trattazione del provvedimento di nomina.

9. Il Difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale, a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

10. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime due votazioni, l'elezione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva da tenersi ENTRO DUE GIORNI, ed è valida se il candidato ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

11. Nel caso di ulteriore esito negativo viene indetta entro 8 giorni l'elezione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato i maggiori consensi in Consiglio. Sarà eletto chi ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi.

12. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino al giuramento del successore. Nel periodo di proroga il Difensore civico uscente è tenuto a informare il successore sullo stato delle attività dell'ufficio, fornendogli notizie e materiali idonei al più sollecito ed efficace inizio delle sue funzioni.

13. Il Difensore civico presta giuramento di fronte al Sindaco entro 30 giorni dalla sua elezione *in base all'art. 17 - 6° comma - del vigente Statuto e secondo la formula dell'art. 11 D.P.R. 10/1/1957, n. 3:*

"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene". Contestualmente il Difensore civico sottoscrive un impegno del seguente tenore: "Mi impegno sul mio onore a non candidarmi alla prossima consultazione elettorale amministrativa".

Il Difensore civico entra in carica all'atto del giuramento.

### **ART. 3 - REQUISITI**

1. Il Difensore civico deve essere una persona che, per esperienza acquisita presso amministrazioni pubbliche o private o nell'attività svolta, offre garanzie di competenza giuridico-amministrativa, di probità, di indipendenza e di obiettività di giudizio.

*Inoltre, deve possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, nonché il diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.*

## **ART. 4 - INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'**

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalle leggi per la carica di Consigliere comunale.

*Inoltre, non possono essere nominati Difensore Civico:*

*a) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra Comuni e delle Comunità montane, i membri dell'organo regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;*

*b) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;*

*c) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;*

*d) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.*

2. Non è eleggibile alla carica di Difensore civico colui che sia stato candidato nelle consultazioni elettorali immediatamente precedenti per l'elezione del Consiglio comunale di Misinto.

3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalla funzione o dalla carica non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (art. 2 della legge 154/81).

4. Quando successivamente alla elezione si verifici qualcuna delle condizioni previste ai precedenti commi, il Consiglio comunale la contesta al Difensore civico a mezzo del Sindaco.

5. Il Difensore civico ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità

6. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Consiglio delibera definitivamente, tenendo conto delle osservazioni del Difensore civico, e, ove ritenga sussistente la causa, invita il Difensore civico stesso a rimuoverla.

7. Qualora questi non vi provveda entro i successivi dieci giorni il Consiglio lo dichiara decaduto (art. 6 della legge 154/81).

## **ART. 5 - DURATA IN CARICA E REVOCA**

1. Il Difensore civico *resta in carica per la durata del mandato amministrativo* e può essere rieletto nelle stesse forme per non più di un'altra volta.

Egli cessa dalla carica prima della scadenza del mandato:

a) per dimissioni, impedimento grave o morte;

b) per deliberazione motivata del Consiglio comunale espressa a maggioranza dei 2/3. Nel caso in cui non venga raggiunto tale quorum il difensore civico resta nel pieno delle sue funzioni.

2. Nel caso in cui il Difensore civico cessi dalla carica per una delle cause indicate al comma 1., il nuovo Difensore esercita il suo mandato per il restante periodo di tempo fino alla scadenza del *mandato amministrativo*.

3. Il Difensore civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi inadempienze connesse all'esercizio del suo mandato.

4. Entro 10 giorni dalla cessazione della carica, si attivano le procedure previste nel precedente articolo 2.

## **TITOLO II**

### **ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO**

#### **ART. 6 - COMPITI E DOVERI**

1. Il Difensore civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di cittadini, stranieri, apolidi, di enti ed associazioni. Interviene altresì nella tutela degli interessi diffusi.

2. Il Difensore civico ha funzioni di tutela, di assistenza, di consulenza e di informazione e contribuisce a promuovere la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ed economiche alle attività politiche ed amministrative del Comune di Misinto. Collabora attivamente con l'Amministrazione comunale nella definizione di regole e procedure che consentano il più trasparente ed efficace svolgimento dell'azione politica ed amministrativa del Comune stesso.

3. Il Difensore civico opera nei confronti dell'Amministrazione comunale, degli enti, istituti e aziende dipendenti o sottoposti a suo controllo o sua vigilanza; dei consorzi e delle altre forme associative e di cooperazione ai quali il Comune di Misinto partecipa.

4. Il Difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al comma 1 oppure di propria iniziativa, nei casi di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nell'azione dei pubblici uffici al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa. Interviene altresì su atti e provvedimenti anche definitivi, proponendo all'organo competente un riesame della decisione. Può assistere alle sedute delle gare pubbliche per l'aggiudicazione di appalti e concessioni di opere pubbliche e servizi.

5. L'intervento del Difensore civico può essere esteso d'ufficio a procedimenti e atti di natura e contenuto analoghi a quelli per cui è stato richiesto l'intervento, ovvero a procedimenti nei quali siano coinvolte situazioni simili.

6. Il Difensore civico non può intervenire su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria. Deve sospendere, altresì, ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

7. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di fatti, da chiunque commessi, che possono costituire reato, il Difensore civico ne fa denuncia all'autorità giudiziaria.

*8. Sono attribuite al Difensore Civico le funzioni di controllo sugli atti deliberativi comunali di cui all'art. 17 – comma 38 - della legge 15/5/1997, n. 127, secondo le modalità previste dall'art. 17 – comma 39 – della medesima legge.*

#### **ART. 7 - MODALITA' DI INTERVENTO**

1. Il Difensore civico in relazione ai compiti ed ai poteri riconosciuti dal precedente articolo, può:

Difensore  
C.C. n. 77 del 27/10/1994  
Modificato con  
C.C. n. 17 del 28/02/2000

- chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie e documenti circa le situazioni sottoposte alla sua attenzione. Le richieste sono trasmesse al Sindaco o al Segretario comunale, che provvedono a evaderle nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dal ricevimento;
- consultare e ottenere copia, incondizionatamente e senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti, i documenti e le informazioni delle Amministrazioni interessate relative all'oggetto del proprio intervento;
- convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti, allo scopo di ricercare congiuntamente soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante.
- rassegnare verbalmente o per iscritto parere ai richiedenti sulla base delle notizie e degli accertamenti espletati;
- segnalare per iscritto al Sindaco ed al Segretario comunale le disfunzioni e le inadempienze riscontrate.
- proporre schemi di atti deliberativi;
- chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale questioni di particolare rilevanza. Il Sindaco dopo aver verificato le richieste del Difensore civico decide se inserire le questioni all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale successivo, o rispondere del mancato inserimento delle questioni per iscritto. Qualora il Difensore civico non si sia ritenuto soddisfatto di quanto comunicatogli dal Sindaco può riproporre la questione. In quest'ultimo caso il Sindaco inserisce la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile. In ogni caso il Difensore civico può avvalersi dell'assistenza e della collaborazione di tutti gli uffici e servizi comunali e può, altresì, chiedere la assistenza di uno o più esperti, nominati dalla Giunta comunale su sua indicazione;
- chiedere l'annullamento d'ufficio o la revoca di atti e provvedimenti emanati;
- prospettare agli amministratori situazioni che, anche per la loro rilevanza, vadano prese in considerazione, sollecitando gli opportuni provvedimenti.
- *effettuare il controllo di legittimità sulle deliberazioni come previsto dall'art. 17 – comma 39 – della legge 15/5/1997, n. 127: il Difensore Civico se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro 15 giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.*

2. Qualora da ricorso possa derivare un pregiudizio ad altri soggetti, il Difensore civico lo comunica ad esse, assegnando un termine per la presentazione di memorie e documenti.

3. Nel caso di intervento del Difensore civico, gli atti emanati dall'Amministrazione interessata devono sempre dar conto delle osservazioni presentate, motivando in ordine alle medesime.

4. Il Sindaco trasmette direttamente al Difensore civico le istanze pervenute a lui, alla Giunta comunale, ai funzionari riguardanti il comportamento dell'Amministrazione.

5. Gli organi competenti, tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti formulati dal Difensore civico, adottano le determinazioni di loro competenza, provvedendo alle ulteriori misure, eventualmente necessarie, con particolare riguardo:

- a) alla verifica del funzionamento degli uffici;
- b) alla pronta correzione delle anomalie e delle disfunzioni;
- c) alla modifica della struttura organizzativa e del funzionamento degli uffici;

- d) al richiamo del responsabile e, eventualmente, all'affidamento della pratica o delle pratiche ad altro responsabile;
- e) alla promozione degli eventuali procedimenti disciplinari;
- f) alla revoca dei responsabili delle varie strutture;
- g) alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedure, degli impiegati il cui operato abbia dato causa all'intervento;
- h) alle segnalazioni del caso ai responsabili di altre amministrazioni.

6. Gli organi statutari hanno l'obbligo di consultare ed informare, per iscritto, il Difensore civico sulle misure intraprese.

7. Il Segretario comunale può intervenire, su richiesta del Difensore civico, per assicurare che i dirigenti e dipendenti dell'organizzazione comunale prestino la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace.

8. Nel caso le istanze presentate riguardino enti ed uffici, pubblici e privati, o situazioni che non investono il Comune di Misinto, il Difensore civico può segnalare informalmente all'Amministrazione interessata i casi che, a suo insindacabile giudizio, siano meritevoli di tutela ed assistenza.

## **ART. 8 - SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Il funzionario o il dipendente che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico o che comunque abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri di ufficio, è passibile di sanzioni disciplinari secondo le norme vigenti negli ordinamenti delle Amministrazioni interessate.

## **ART. 9 - MODALITA' DI ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI**

1. Possono chiedere l'intervento del Difensore civico, oltre i residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune di Misinto: i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; i cittadini che, pur non essendo residenti, vi siano domiciliati o vi esercitino la propria attività di lavoro o di studio, compresi gli stranieri e gli apolidi; gli enti, pubblici e privati, le associazioni, i collettivi, i gruppi e tutte le formazioni che operano a qualsiasi titolo nel territorio del Comune di Misinto; i soggetti che comunque abbiano in corso un procedimento o che abbiano interesse presso gli uffici del Comune stesso, degli enti e aziende dipendenti o controllati.

2. I soggetti di cui al precedente comma possono rivolgersi al Difensore civico oppure direttamente all'Amministrazione competente.

3. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto senza formalità alcuna. Se l'istanza viene presentata oralmente, deve essere verbalizzata dall'ufficio.

4. Il Difensore civico, entro 10 giorni dalla presentazione, provvede a dare compiuta informazione all'istante, anche telefonicamente, dell'ammissibilità o meno dell'istanza stessa.

5. Nel caso l'istanza venga presentata all'Amministrazione del Comune, degli enti e delle aziende dipendenti o controllati, essa va prodotta per iscritto su carta semplice ed indirizzata al Sindaco, al Presidente o al Direttore dell'ente.

6. Il Sindaco o l'Assessore delegato o il Segretario comunale, entro 30 giorni dal ricevimento, valutandone la fondatezza, provvedono all'esame dell'istanza. Qualora ne venga disposta l'archiviazione, è data immediata comunicazione agli interessati. Nella comunicazione sono indicate le motivazioni dell'archiviazione.

7. In caso di silenzio dell'Amministrazione nei 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, ovvero in caso di risposta insoddisfacente, l'istante può rivolgersi al Difensore civico.

## **ART. 10 - RELAZIONE ANNUALE**

1. Il Difensore civico oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini, agli enti che ne abbiano provocato l'azione ed ai competenti organi, presenta entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata dell'attività svolta nell'anno precedente, con il resoconto delle attività e degli interventi effettuati, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte.

2. La relazione viene inviata ai Consiglieri ed agli Assessori comunali, al Segretario comunale, al Revisore dei Conti, ai responsabili dei servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti o controllati dal Comune di Misinto, ai consorzi ai quali partecipa il Comune stesso.

3. Il Sindaco entro un mese dalla presentazione della medesima fissa la data della seduta consiliare di discussione della relazione. La relazione viene letta personalmente dal Difensore civico il quale partecipa alla seduta con diritto di parola.

4. Il Consiglio comunale, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta comunale.

5. In casi di particolare importanza o urgenza il Difensore civico può inviare relazioni settoriali o tematiche al Consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta per le opportune determinazioni, i quali hanno l'obbligo di discuterle entro 30 giorni dal ricevimento. Della discussione e delle decisioni adottate viene data puntuale informazione al Difensore civico.

## **ART. 11 - INTERVENTI DEL DIFENSORE CIVICO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. Il Difensore civico può collaborare con il responsabile del procedimento nell'espletamento dei suoi compiti previsti dalla legge (art. 6 della legge 241/90), qualora sia da quest'ultimo invitato.

2. Il Difensore civico ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 9 della legge 7.8.90, n. 241.

3. Il Difensore civico può assistere gli interessati, dietro loro espressa richiesta, nella conclusione di accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

## **TITOLO III NORME ORGANIZZATIVE**

## **ART. 12 - SEDE E COLLABORATORI**

1. Il Difensore civico ha la sede presso il Municipio e si avvale della collaborazione dell'Ufficio Segreteria, compatibilmente con gli impegni e la programmazione del lavoro del medesimo.

2. Presso l'Ufficio del Difensore civico saranno conservate copie dello Statuto e dei regolamenti comunali, nonché le Gazzette Ufficiali della Repubblica ed i Bollettini Ufficiali della Regione Lombardia, oltre a tutto il materiale bibliografico che il Difensore stesso ritenga utile per l'esercizio delle sue funzioni.

## **ART. 13 - INDENNITA' DI FUNZIONE**

1. Il Difensore civico è funzionario onorario salvo diverse disposizioni regolamentari o legislative in materie che determinino compensi o rimborso spese.

## **ART. 14 - NORMA FINANZIARIA**

1. Le spese derivanti da quanto previsto dal presente regolamento sono a carico del bilancio del Comune di Misinto.

## **ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento *entrerà in vigore* dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (*O.Re.Co.*) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del *O.Re.Co.*

# **INDICE**

## **REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO**

## **TITOLO I ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO**

ART. 1	OGGETTO	pag.	1
ART. 2	ELEZIONE	pag.	1
ART. 3	REQUISITI	pag.	2
ART. 4	INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'	pag.	3
ART. 5	DURATA IN CARICA E REVOCA	pag.	3

## **TITOLO II ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO**

ART. 6	COMPITI E DOVERI	pag.	4
ART. 7	MODALITA' DI INTERVENTO	pag.	4
ART. 8	SANZIONI DISCIPLINARI	pag.	6
ART. 9	MODALITA' DI ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI	pag.	6
ART. 10	RELAZIONE ANNUALE	pag.	7
ART. 11	INTERVENTI DEL DIFENSORE CIVICO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	pag.	7

## **TITOLO III NORME ORGANIZZATIVE**

ART. 12	SEDE E COLLABORATORI	pag.	8
ART. 13	INDENNITA' DI FUNZIONE	pag.	8
ART. 14	NORMA FINANZIARIA	pag.	8
ART. 15	ENTRATA IN VIGORE	pag.	8
INDICE		pag.	9